



Al Signor Capo della Polizia

Direttore generale della PS

Prefetto Vittorio Pisani

E p.c.

Al Capo della Segreteria del Dipartimento

Prefetto Diego Parente

R O M A

**OGGETTO: - Titolo di studio per l'accesso ai ruoli dei funzionari e alla qualifica di ispettore superiore.**  
Bando di concorso per funzionari.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Pregiatissimo Signor Capo della Polizia,

Questa OS ha avuto modo di notare che, a distanza di diverso tempo dal riordino delle carriere, è finalmente stato bandito il concorso per funzionari dedicato, anche se solo in parte, al ruolo ispettori.

Tuttavia, restano comunque una serie di perplessità che riteniamo opportuno evidenziare e che, allo stato attuale, permanendo così come presentate, potrebbero aprire a fondati motivi di ricorso.

In primis, trattandosi di un concorso cosiddetto "ridotto" e che prevede cioè, una fase residenziale inferiore all'ordinario e la partenza da una qualifica più bassa, ci sembra quasi "forzata" la scelta delle medesime prove da sostenere, perfettamente identiche cioè al concorso ordinario ma, occorre sottolinearlo, non di questo intendiamo esprimere le nostre doglianze. Infatti, allo stesso tempo, non possiamo non notare che, vista la minore possibilità di progressione in carriera (il numero di anni non consente matematicamente di arrivare al culmine del ruolo di cui trattasi), il configurarlo con le medesime, identiche prove, di fatto appare "solamente in parte, oltremodo oneroso" per i partecipanti, andando a sottolineare quella inevitabile impossibilità di raggiungere le figure apicali delle rispettive carriere.

Il punto focale di tale concorso però resta un altro: **il riconoscimento delle lauree.**

La precedente risposta fornita dell'ufficio relazioni sindacali del 14.04.2022 Nr 555/V-RS/Area 1^/01/78 presenta a nostro avviso una serie di criticità e contraddizioni.

In totale accordo sul presupposto indicato *“Le disposizioni in argomento hanno inteso circoscrivere l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato ai candidati in possesso di un'apposita preparazione a contenuto giuridico, acquisita mediante un mirato percorso universitario, articolato in specifiche attività formative nel settore scientifico-disciplinare IUS, in relazione ai peculiari compiti che tali funzionari sono chiamati a svolgere e alle connesse responsabilità che questi vanno ad assumere”* però l'interpretazione successivamente riportata implica una serie di “limitazioni” scarsamente condivisibili.

La classe di laurea indicata, in riferimento unicamente alla laurea triennale, è quella della categoria L14, così scelta e normata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con DM del 22.10.2004 n. 270.

Tale laurea è considerata a contenuto giuridico perché il percorso formativo è composto da un numero di crediti universitari in discipline IUS non inferiore a due terzi del totale.

Detto decreto è diretta espressione dell'articolo 33 della Costituzione che indica *L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento* e *Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.*

La dicitura del Dlgs 334/2000, *considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi*, comma sostituito con il Dlgs 27.12.2019 n. 172, comporta una influenza nella libertà sancita per le università che comunque hanno indicato, attraverso un decreto del proprio ministero, le caratteristiche della laurea a contenuto giuridico.

Il vanificare tali titoli di studio quando per normativa previgente, alcuni esami erano stati convalidati senza voto, in virtù di previgenti esperienze lavorative, o solamente integrati senza votazione in 30esimi, inficia l'intero sistema universitario e pone chi ha fatto affidamento su una laurea a contenuto giuridico, spesso presa in Università Statali e valida per il resto delle Amministrazioni pubbliche, in una posizione di svantaggio.

Invero, le lauree conseguite in previgenza del Dlgs 27.12.2019 n. 172, con legittimo affidamento e non poco sacrificio personale, risultano completamente inutilizzabili per la progressione di carriera.

Emblematico il caso di Perugia, Università che vede tra i suoi laureati anche l'attuale Questore di Roma (terza università in ordine di importanza dopo Bologna e Napoli per la facoltà di giurisprudenza) che negli anni ha modificato le diverse lauree a contenuto giuridico specificatamente per gli appartenenti alle forze dell'ordine, basandosi sui decreti anzidetti.

Orbene il collega laureato negli anni precedenti, si trova impossibilitato a partecipare a detto concorso per funzionari, ma ancora più preoccupante, se questa interpretazione proseguirà, si troverà escluso dalla progressione di carriera per Ispettore Superiore, vedendosi superare da colleghi che hanno preso lauree triennali in periodi successivi e specificatamente modulate sul Dlgs 27.12.2019 n. 172 che, ricordiamolo, è stato approvato all'indomani di innumerevoli corsi di laurea svolti dal personale.

La mancanza di una clausola di salvaguardia o della limitazione temporale del correttivo al Dlgs 334/2000, pone in situazione **di oggettivo svantaggio chi ha precedentemente intrapreso gli studi** e sarebbe assurdo in questa fase non considerarlo.

Tale empassa rischia seriamente di fungere da freno alle legittime aspettative di carriera di chi, precedentemente, ha acquisito il titolo necessario e d'altronde risulta incomprensibile come, oltre ad indicare la classe di laurea, si pongano arbitrarie considerazioni sulla validità del titolo stesso ai fini dell'accesso alla carriera. Potremmo trovarci quindi, con uffici concorsi dei vari ministeri che ponendo la propria attività a legislatori poco attenti, concordemente dettano regole "diverse" su una stessa classe di laurea, richiedendo esami specifici per poterla validare ai fini concorsuali (senza averne alcun titolo), in quanto l'unica istituzione deputata a valutare le materie necessarie a conseguire un titolo di studio e a conseguirle sono le singole Università sotto le indicazioni del MIUR. Gli uffici concorsi invece di invocare e/o interpretare sostegni legislativi, a sommosso avviso, debbono svolgere il loro compito solo indicando le classi di laurea previste per l'accesso e verificando la preparazione del candidato attraverso le prove di accesso (che, come abbiamo visto, sono ad alta selezione e senza distinzioni specifiche), ma non possono indicare se devono essere esami sostenuti o convalidati o quali esami occorran così come il DGLS prevede, in quanto l'unica istituzione deputata alla costruzione dei percorsi formativi universitari e del rilascio della relativa laurea, è l'Università e non una norma interpretata (scaturita) in ambiti difficilmente definibili. Certi che comprenderà come tale "inidonea valutazione", seppure interpretata da un precedente normativo, inserita nei bandi di concorso distorca la realtà formativa del singolo e sia fortemente penalizzante per il personale che ha conseguito il titolo, vedendolo sminuito a posteriori da considerazioni ultronee che poco senso hanno nella loro applicazione basate su una "logica interpretativa".

In sostanza, come abbiamo teso a sottolineare, si sono cambiate le regole del gioco quando questo era già iniziato e peraltro definendo ambiti che difficilmente possono rientrare tra le espresse competenze.

In attesa di un Suo auspicabile, intervento chiarificatore, a partire dal presente bando concorsuale, si inviano cordiali saluti.

ROMA, 23 dicembre 2024

Il Segretario Generale ADP

Gaspere Maiorana

